

"UNIONE DEI COMUNI DELLA VITE E DELL'ULIVO"

STATUTO

Approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti
Provvedimenti consiliari:

Consiglio Comunale di Ortovero deliberazione n.

Consiglio Comunale di Casanova Lerrone deliberazione n.

Consiglio Comunale di Vendone deliberazione n.

Consiglio Comunale di Arnasco deliberazione n.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale 30/06/2008 n. 10, è costituita tra i Comuni di Ortovero, Arnasco, Casanova Lerrone e Vendone, l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI DELLA VITE E DELL'ULIVO".
2. L'Unione ha sede nel Comune di ORTOVERO.
3. L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
4. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione dei Comuni si identifica con il nome "Unione dei Comuni della vite e dell'ulivo", e con un proprio stemma.
7. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito Regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2 Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. L'Unione dei Comuni emana Regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 Finalità e ruolo dell'Unione

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, e della normativa regionale.
2. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione unificata di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.

4. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovra comunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

5. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione e delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.

6. Gli assessori ed i consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel Consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 4 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento dell'Unione, che comunque non potrà avvenire prima di un anno dalla costituzione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione in servizio.

Art. 5 Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti adottata con le stesse procedure e maggioranze delle modifiche statutarie.

2. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento dell'Unione, provvede a nominare, con deliberazione consiliare presa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il nominativo del Commissario Liquidatore.

3. Al termine dell'attività di liquidazione il Commissario Liquidatore trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti l'Unione il piano di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare il citato piano di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi stanziamenti di bilancio in base alla normativa vigente.

4. Per quanto riguarda la disciplina del personale nel caso di scioglimento dell'Unione, si rinvia all'art. 28 del presente Statuto.

5. L'Unione può continuare ad esercitare le funzioni amministrative conferite con la adesione minima di due Comuni.

Art. 6 Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito

all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono e di scioglimento della gestione associata.

4. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

5. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile. Ha l'obbligo anche di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.

6. Il recesso non deve recare alcun danno all'Unione. A tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso devono essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.

7. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla modifica del presente Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione.

Art. 7 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni attribuiscono all'Unione, a seguito del conferimento da parte dei comuni, l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie sia delegate, come segue:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

1) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

2. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 8 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'art. 7 del presente statuto da parte di tutti i comuni dell'Unione si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri

assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e, subito dopo, del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli Enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- forme di consultazione tra Comuni;
- eventuale durata, non inferiore a 1 anno, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione
- modalità di recesso.

2. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art. 7, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'Unione subentra ai Comuni, nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto della sottoscrizione della convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, con la quale si perfeziona tale conferimento.

4. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo: con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 9 Modalità di gestione da parte dell'Unione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia;
- mediante affidamento a terzi;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa vigente;

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente.

3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti dai Comuni aderenti.

Art. 10 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Il criterio generale da tenere a riferimento per il riparto delle spese dei servizi e funzioni associate, nonché per la ripartizione delle spese generali di funzionamento dell'Unione, è determinato in ragione di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, per ciò che concerne la sola pesatura e proporzione tra i Comuni.

2. Nella fattispecie di conferimento di funzioni e servizi, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

3. Le singole convenzioni possono derogare e/o integrare a tale principio generale per le specificità proprie del servizio o funzione associata.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Organi dell'Unione

Art. 11 Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente.

Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. I componenti degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.

4. La nomina, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi o dei loro singoli componenti, e la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II
Il Consiglio

Art.12 Composizione del Consiglio e sua prima elezione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 3 Consiglieri eletti per ciascun Comune, di cui 1 esponente della minoranza, con il voto disgiunto; in ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione, è eletto il consigliere comunale più giovane di età. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto.

2. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione sono assunte con il voto ponderato. I valori di ponderazione, sono ripartiti tra i Comuni aderenti, secondo la seguente distribuzione:

COMUNE	PESO ATTRIBUITO AL VOTO
	Di ciascun rappresentante:
ORTOVERO	35
CASANOVA LERRONE	29
VENDONE	17
ARNASCO	19

I valori indicati sono determinati in ragione del 50% della popolazione residente al 31 dicembre 2013 (quota e pesi correlativi revisionabili all'esito di ogni censimento), del 25% del territorio di ciascun Comune associato, del 25% del numero dei Comuni aderenti, tenuto conto degli opportuni arrotondamenti, così convenzionalmente definiti,

indipendentemente da margini di errore eventuale, considerati consensualmente trascurabili.

3. La rappresentanza delle minoranze è ripartita in ragione di n. 1 consigliere per ciascun Comune, titolare di voto ponderato, nella misura determinata di 6,25 per un totale massimo di 25 per n. 4 rappresentanti, pari alla media del peso attribuito al voto di ciascun rappresentante delle maggioranze dei Comuni aderenti.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco di ORTOVERO.

5. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade ipso iure anche dalla carica di Consigliere dell'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. I rappresentanti dei Comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione delle/dei successori da parte dei nuovi Consigli.

7. I Consigli rinnovati dovranno provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro 30 giorni dalla data di insediamento.

Art. 13 Competenze del Consiglio e modalità di convocazione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze in riferimento alle funzioni e servizi conferitegli dai Comuni per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio è validamente riunito in seduta pubblica alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste dallo Statuto, dalla Legge o dai Regolamenti.

3. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede dell'Unione ed è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione.

4. Nella prima seduta il Consiglio provvede, inoltre, all'elezione del Presidente dell'Unione.

5. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di sua competenza non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno, a pena di decadenza.

7. Le convocazioni sono effettuate, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

Art. 14 Il Presidente del Consiglio

1. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.
2. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco di ORTOVERO.

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio, di cui all'art. 17 del presente Statuto.
4. Ai consiglieri non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.

Art. 16 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 17 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo III Il Presidente e la Giunta

Art.18 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione a maggioranza assoluta nella prima riunione del Consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente dura in carica 1 anno ed è rinnovabile per una sola volta.
3. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione.
4. Il ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 Competenze del Presidente

1. Il presidente rappresenta l'Unione. convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico amministrativa.
2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente e del rispetto di quanto stabilito dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - d) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
 - e) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
 - f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e della giunta;
 - i) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti.L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e

Nell'esercizio del potere di controllo;
l) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali.

Art. 20 Vicepresidente

1. Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane.

Art.21 Esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, i consiglieri dell'Unione possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso azienda speciale, fondazione, istituzione e società di capitale dipendenti dall'Unione o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte della stessa, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato.
2. Le cause esimenti si applicano anche al Presidente e agli assessori dell'Unione.
3. La fattispecie riguarda i servizi sociali ed educativi, il cui espletamento coincide con interessi primari della collettività locale.

Art. 22 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente dell'Unione stessa.
- 1 bis. Qualora un sindaco con provvedimento formale intendesse rinunciare alla carica di cui sopra, può essere nominato dal Presidente assessore della giunta dell'unione della vite e dell'ulivo un consigliere dell'unione dello stesso comune.
2. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle deleghe conferite agli Assessori unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 23 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:
 - a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio e che non

- rientrano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del segretario dell'Unione, ai Responsabili;
- e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dal presente Statuto.
2. E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto.
 3. Il Presidente può delegare agli altri componenti della Giunta la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente.
 4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
 5. La Giunta può individuare, in relazione a specifiche materie e finalità, forme di coordinamento tra gli Assessori Comunali.

Art. 24 Status giuridico ed economico degli organi politici dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative e i rimborsi spesa applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli Amministratori dei Comuni dall'ordinamento degli Enti Locali, anche con riferimento al regime delle incompatibilità.
2. Le cariche di Presidente dell'Unione e di membri della Giunta dell'Unione, sono gratuite, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 4.

TITOLO III ISTITUTI DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 25 Diritto d'accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini, e a tal fine si avvarrà anche degli strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie.
2. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente che ne vieti l'esibizione. conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento da adottato, e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 26 Partecipazione

1. E' assicurato il diritto, dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi, di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei

provvedimenti medesimi.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione può promuovere la collaborazione della popolazione residente in sede di predisposizione dei propri atti fondamentali ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

4. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, o ad altre forme di consultazione, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia. Di dette proposte - verificatane la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tener conto in sede deliberante.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 28 Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. Il Personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione.

3. L'Unione può assumere personale proprio e, per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

4. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

5. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione - Enti Locali.

7. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o nel caso cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa. In mancanza di accordo il Commissario Liquidatore assegnerà il personale ai predetti Enti in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

8. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale sarà assegnato al Comune eccedente in proporzione all'ultima quota di riparto pagata in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 29 Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, individuato tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti All'Unione, secondo un principio di rotazione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal presidente.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte, dal Segretario nominato presidente dell'Unione.

4. Fino alla nomina le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario del Comune sede dell'Unione.

5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Vice Segretario sono svolte, previa nomina del Presidente, da uno degli altri Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

TITOLO V FINANZE E CONTABILITA'

Art. 30 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi. in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, secondo le disposizioni contenute nelle relative convenzioni attuative.

4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

5. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 31 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato alla tesoreria di uno dei Comuni aderenti all'Unione, che pratici le migliori condizioni, per il periodo massimo di 1 anno.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i Regolamenti in vigore presso ogni Comune.

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato sull'albo pretorio online dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.